

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, (di seguito denominato "IRCCS"), S.S. 113 Via Palermo C/da Casazza, 98124 Messina, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò

E

La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus, con sede in San Giovanni Rotondo, Viale Cappuccini 77, C.F./ Partita I.V.A. 03238300715, in persona del proprio Presidente, nonché legale rappresentante fr. Francesco Colacelli OFM Cap, (di seguito denominata "Fondazione").

PREMESSO CHE

- a) L'IRCCS è istituzionalmente riconosciuto nel settore delle *"neuroscienze nell'ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi neurolesioni acquisite"*;
- b) L'IRCCS è accreditato presso il Ministero della Salute a svolgere la propria attività di ricerca nell'ambito delle seguenti Linee di Ricerca:

Linea 1 – Neuroriabilitazione – Neurofisiologia Clinica E Strumentale

Linea 2 – Neuroscienze Cliniche E Neurobioimmagini

Linea 3 – Neuroimmunologia, Neurologia Sperimentale, Biologia Molecolare

- c) L'IRCCS e la Fondazione intendono con la seguente convenzione avviare e incrementare il rapporto di collaborazione, estendendolo a vari settori diagnostici e terapeutici di comune interesse, con lo scopo di coordinare le rispettive potenzialità assistenziali e di ricerca biomedica, rendere maggiormente sinergiche le professionalità presenti nelle due strutture, anche nella prospettiva di una riduzione dei costi.
- d) L'IRCCS e la Fondazione sono altresì fortemente interessati allo sviluppo e all'ottimizzazione della ricerca clinica e traslazionale mediante la condivisione di protocolli e di casistiche omogenee e dati sperimentali, anche al fine di potersi proporre più efficacemente come promotori di sperimentazione clinica.

La Fondazione è un Ente privato, istituzionalmente accreditato con il SSN che opera nel settore della riabilitazione extra-ospedaliera per l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative a ciclo continuativo, ambulatoriali e domiciliari (nei territori della provincia di Foggia e BAT) e socio-sanitarie assistenziali residenziali nel Comune di Isernia.

- e) La Fondazione, eccellenza nel campo della riabilitazione in varie aree di patologia (neuromotoria, muscolo scheletrica, pneumologica, cardiologica etc.), presenta, tra le strutture sanitarie di cui è costituita, un presidio di riabilitazione extraospedaliero a ciclo continuativo con 65 posti letto sito a San Giovanni Rotondo in viale Padre Pio, 24, denominato "Gli Angeli di Padre Pio".

- f) La Fondazione, ha istituito ne "Gli Angeli di Padre Pio", un "Laboratorio di Riabilitazione Tecnologica", dotato di sistemi ed apparecchiature altamente innovative nel campo della medicina riabilitativa (Infatti, presso detto Presidio, è possibile sottoporsi ad analisi del movimento mediante laboratorio dedicato, a trattamenti riabilitativi robotici, riabilitazione in acqua, attività fisica e sportiva adattata) oltre alla terapia riabilitativa tradizionale.
- g) La Fondazione, per perseguire appieno la propria missione intende aumentare notevolmente le attività di ricerca scientifica e didattica oltre a quelle cliniche.
- h) Il presente Accordo viene stipulato secondo lo schema tipo approvato dall'IRCCS.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

L'IRCCS E IL CIVIVO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1 – Oggetto della Collaborazione

Costituiscono oggetto del presente accordo una serie di attività ad indirizzo pre-clinico, diagnostico, terapeutico e di ricerca clinica traslazionale svolte dall'IRCCS e dalla Fondazione nell'ambito delle seguenti tematiche coerenti con il settore di riconoscimento dell'IRCCS e con le Linee di ricerca citate in premessa.

ART.2 – Responsabilità e Coordinamento scientifici

Il Direttore Scientifico pro tempore dell'IRCCS Prof. Placido Bramanti coordinerà l'attività di ricerca svolta dall'IRCCS e dai suoi Operatori nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione e concorderà le singole iniziative con i singoli coordinatori scientifici designati dalla Fondazione

Per la Fondazione l'attività di ricerca saranno coordinate da referenti individuati di volta in volta in base ai gruppi di ricerca ad essa collegati nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione.

Le singole iniziative formeranno oggetto di specifiche intese chiamate a costituire ad ogni effetto "Allegati Tecnici" al presente accordo. In linea generale, tali intese saranno definite a cura dei coordinatori scientifici e perfezionate nei modi stabiliti dai Regolamenti e dagli Ordinamenti propri dell'IRCCS e dalla Fondazione.

ART. 3 – Termini di esecuzione delle attività

In ottemperanza a quanto approvato dalla Commissione Nazionale Ricerca Sanitaria del Ministero della Salute con i "Criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi" degli IRCCS, i ricercatori che avranno posizioni amministrative all'interno del presente accordo, motivate da ricerche specifiche, sono tenuti ad un rapporto di esclusività con l'IRCCS; ciò comporta che questi ultimi debbano pubblicare esclusivamente con affiliazione all'IRCCS. Rimane invece inteso che i Ricercatori della Fondazione o della sua rete coinvolti nelle attività di ricerca di cui al presente accordo e negli allegati, che al momento di espletamento delle medesime risultino

dipendenti della Fondazione o di strutture ad essa collegate, potranno pubblicare sia con singola affiliazione o con doppia affiliazione laddove collegati all'IRCCS da un contratto di consulenza con rapporto di esclusività.

I programmi di ricerca ed i relativi oneri economici andranno di volta in volta valutati dalle Direzioni scientifiche di IRCCS e della Fondazione ed approvate dai rispettivi organi amministrativi.

Il personale convenzionato, di cui agli allegati tecnici, verrà inserito nell'elenco del personale non di ruolo dell'IRCCS che verrà annualmente inviato al Ministero della Salute per i compiti istituzionali.

Strumentazioni, software e tecniche esclusivi che verranno utilizzati nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, dovranno essere elencati, insieme al luogo della loro collocazione negli allegati tecnici.

La proprietà dei risultati delle attività scientifiche svolte nell'ambito del presente accordo, siano esse opera o pubblicazioni, verrà attribuita ad entrambi gli Enti.

ART. 4 – Proprietà dei risultati, brevetti e pubblicazioni

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dall'IRCCS e dalla Fondazione in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura.

Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le parti e di ciascuna di esse, nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

Tutte le pubblicazioni frutto del presente accordo riporteranno tra gli autori, i coordinatori scientifici di cui al precedente Art. 2, i ricercatori ed il personale dedicato alle attività di ricerca coinvolti nella presente convenzione, menzionato nell'allegato tecnico e non, che realmente e fattivamente ha contribuito al raggiungimento dei risultati e alla stesura delle stesse.

Ad ogni buon conto, ogniqualvolta si intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i direttori scientifici concorderanno i termini e modi delle pubblicazioni, fermi restando i criteri di cui all'Art. 4 del presente Accordo. La ripartizione delle spese relative alla disseminazione dei risultati, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno concordate tra i direttori scientifici previa verifica della disponibilità economica.

Eventuali brevetti saranno oggetto di preventiva valutazione da parte delle direzioni scientifiche dei due Enti al fine di identificare il contributo prevalente in termini di risorse umane/economiche/strumentali/casistica messe in campo da ciascun Ente e sulla base di questa analisi si procederà ad identificare la titolarità del brevetto medesimo e l'allocatione dei costi relativi al suo deposito.

Resta impregiudicato il diritto degli inventori di essere citati come autori. La parti, inoltre, si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.

Art. 5 – Opere

I costi che verranno sostenuti dall'IRCCS per lo svolgimento dell'attività di ricerca nell'ambito della collaborazione scientifica oggetto del presente Accordo, troveranno copertura finanziaria sui finanziamenti assegnati all'Istituto da parte del Ministero della Salute per Ricerca Corrente, o su eventuali altri finanziamenti appositamente destinati.

Le spese da sostenere verranno di volta in volta concordate e autorizzate dal Direttore Scientifico dell'IRCCS in base alla coerenza ed alla pertinenza con la programmazione scientifica oggetto del presente accordo, e compatibilmente con la copertura finanziaria dell'Istituto.

Art. 6 – Verifica della attività

I Coordinatori Scientifici dell'IRCCS e della Fondazione effettueranno apposite riunioni di verifica e valutazione dei risultati ottenuti nell'ambito delle comuni attività svolte, dedite altresì alla eventuale programmazione delle future attività scientifiche.

Il mancato raggiungimento di risultati e obiettivi scientifici prefissati potranno costituire causa di risoluzione del presente Accordo.

ART. 7 – Riservatezza

L'IRCCS e la Fondazione si impegnano ad osservare e fare osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

L'IRCCS e la Fondazione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati tecnici, i documenti e le notizie, di natura riservata, concernenti il programma di attività di ricerca di cui all'allegato tecnico.

ART. 8 –Attività di Stage

L'IRCCS e la Fondazione possono prevedere periodi di stage formativo per il proprio personale presso la sede dell'altro contraente ai fini dell'acquisizione di familiarità e competenza relativa all'impiego di tecniche e all'utilizzo di strumentazioni finalizzati all'esecuzione delle attività di ricerca di cui al presente accordo.

L'IRCCS e la Fondazione provvederanno alla copertura assicurativa e alle spese per gli stage del proprio personale che in virtù del presente accordo verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori.

Il personale di un contraente che si rechi presso la sede dell'altra parte per periodi di stage formativi è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede di arrivo.

ART.9 – Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione ed ha durata di 3 anni .

Lo stesso Accordo potrà essere rinnovato per analogo periodo, previa verifica congiunta delle direzioni scientifiche.

Tale verifica dovrà essere effettuata entro giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza del presente Accordo.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle parti in misura uguale.

ART. 10 – Risoluzione anticipata

Le parti potranno recedere anticipatamente dal presente accordo con comunicazione da inviare all'altra parte con lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 90 gg.

Saranno fatte salve comunque le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

ART. 11 – Foro competente

Per eventuali controversie non risolubili tra le parti il Foro competente è quello di Messina.

Messina 10.05.2016

Per

Per

IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo"

La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE



(fr. Francesco Colacelli OFM Cap)
